

Paolo Farci

**L'ACQUISTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA *IURE
SOLI* AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 1, LETT. B) DELLA
LEGGE N. 91 DEL 5 FEBBRAIO
1992. BREVI CENNI SULLA
LEGISLAZIONE FRANCESE**

Estratto

L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
IURE SOLI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1, LETT. B)
DELLA LEGGE N. 91 DEL 5 FEBBRAIO 1992.
BREVI CENNI SULLA LEGISLAZIONE FRANCESE

SOMMARIO: 1. La legislazione sulla cittadinanza italiana. La sua evoluzione storica — 2. L'art. 1, comma 1, lettera *b*) della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 — 2.1. È cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (art. 1, comma 1, lett. *b*, l. 91/92) — 2.1.1. La sentenza n. 1891 del 28 gennaio 2019 del Tribunale di Roma — 2.2. È cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono — 2.3. La definizione di “territorio della Repubblica” — 3. La Convenzione di New York sulla riduzione dei casi di apolidia del 30 agosto 1961 e la Convenzione europea sulla nazionalità del 6 novembre 1997 — 3.1. Gli strumenti di diritto internazionale. La Convenzione di New York sulla riduzione dei casi di apolidia del 30 agosto 1961 — 3.1.1. L'art. 1 — 3.1.2. L'art. 4 — 3.2. La Convenzione europea sulla nazionalità del 6 novembre 1997 — 4. Aspetti di diritto comparato. La Francia — 4.1. Il criterio della filiazione e la facoltà di ripudio — 4.2. La dichiarazione di volontà prevista dall'art. 44 della legge n. 93-933 del 22 luglio 1993 — 4.3. Il principio del “doppio *ius soli*” — 4.4. Il bambino nato in Francia da genitori sconosciuti. L'art. 19 del Codice civile — 4.5. La nascita sul territorio francese del figlio di genitori apolidi o di genitori la cui legge straniera di nazionalità non permette la trasmissione della nazionalità al figlio. L'art. 19-1-2 del Codice Civile.

1. La normativa in materia di cittadinanza italiana è costituita dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992, e dai successivi regolamenti di esecuzione, il d.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 e il d.P.R. 362 del 18 aprile 1994.

Nel sistema giuridico italiano il criterio di attribuzione a titolo originario è lo *ius sanguinis* che determina la cittadinanza di un soggetto in base a quella posseduta da uno dei genitori. Ciò fa dell'Italia uno tra gli Stati con le regole più severe per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri.

Lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848, emanato per il Regno di Sardegna, e prima norma fondamentale allo Stato Italiano formatosi nel 1861, non trattava della cittadinanza, nonostante fosse stato redatto in

un'epoca rivoluzionaria dove il sentimento della nazionalità italiana era stato vissuto con entusiasmo da tutta la popolazione.

L'art. 24 dello Statuto affermava che "Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi". L'uguaglianza davanti alla legge era però riferita soltanto agli uomini, in quanto le donne erano subordinate all'autorità del *pater familias*, fatto rilevante ai fini dell'acquisto della cittadinanza. Ogni episodio che avesse a che fare con la cittadinanza del marito riversava i suoi effetti su tutta la famiglia.

Questa materia venne per la prima volta codificata in Italia dal Codice Civile del 25 giugno 1865 che stabiliva quale regola preliminare che il godimento dei diritti civili esigesse la qualità di cittadino.

Il Codice civile faceva riferimento a tre criteri per determinare la cittadinanza per origine:

a) la condizione dei genitori (*jure sanguinis*), pertanto è cittadino il figlio di padre cittadino e, quando il figlio non può seguire la condizione del padre, egli seguirà la condizione della madre cittadina (art. 4 c.c., "È cittadino il figlio di padre cittadino") (1);

b) il luogo di nascita (*jure loci*), ovvero quando il figlio è di genitori ignoti;

c) la condizione dei genitori e il luogo di nascita (quando il figlio di un padre che ha perduto la cittadinanza prima della di lui nascita sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza; quando, ignoto il padre, il figlio di una madre che ha perduto la cittadinanza prima della di lui nascita sia nato nel regno e vi abbia la residenza (2); quando sia nato nel regno il figlio di uno straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti) (3).

(1) "Difatti il figlio riceve colla sua nascita una patria, che non può essere diversa da quella di chi gli diede la vita. Né monta che la nascita sia legittima o illegittima, non potendo questa pregiudicare al figlio. E poiché la cittadinanza il figlio l'acquista per effetto della nascita da un cittadino, o da una cittadina, è indifferente che la nascita si avveri nel regno o all'estero, quando il padre o la madre sia tuttora cittadino". F. VOLTOLINA, *Commento al Codice Civile del Regno d'Italia 25 giugno 1865*, Venezia, 1873, 44.

(2) Art. 7 del c.c. 1865 "Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina. Ove la madre abbia perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti. Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno".

(3) "Il nascimento determina la cittadinanza non per sé solo, ma sussidiato dalla condizione passata o presente dei genitori": V. Relazione Pisanelli, libro I del Progetto del cod. civ.

“È cittadino il figlio d’ignoti genitori ed il figlio che la madre non volesse o non potesse riconoscere, ed anche quello la figliazione del quale non potrebbe essere dichiarata. Si comprende che non menerebbe ad alcuna conseguenza che i genitori o uno dei genitori, in fatto, siano noti, quando essi legalmente rimangono sconosciuti” (4).

Ciò perché, innanzitutto, non si deve lasciare senza patria un bambino che ha avuto la sventura di essere abbandonato dai genitori; secondariamente chiunque ha uno speciale attaccamento al luogo della sua nascita; infine non si deve disconoscere la fondata presunzione in virtù della quale colui che nasce nel regno sia figlio di cittadini, anziché di stranieri, essendo la qualità di cittadino regola, la qualità di straniero eccezione (5).

Questi principi comportarono l’incorporazione integrale dello *jus sanguinis* nel diritto italiano. Ma poiché l’Italia era un paese estremamente frequentato dagli stranieri e altresì numerosi erano gli stranieri che vi nascevano, il legislatore si preoccupò di dare una cittadinanza ai figli nati in queste situazioni, avendo innanzitutto riguardo a proteggere la cittadinanza dei figli di italiani nati all’estero.

L’art. 8 c.c. stabiliva, infatti, che “È reputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio. Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purché ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall’articolo 5 (6). Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell’art. 6” (7).

(4) S. JANNUZZI, *Della cittadinanza*, in *Principi di diritto civile* di F. LAURENT, vol. I, II ed. Milano, 1879, 519.

(5) E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, libro I, *Delle Persone*, II ed., Firenze, 1874.

(6) “Art. 5. Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza. Può nondimeno entro l’anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l’uffiziale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari”.

(7) “Art. 6. Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero. Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purché ne faccia la dichiarazione a norma dell’articolo precedente e fissi nel regno il suo domicilio entro l’anno dalla fatta dichiarazione. Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppure ha servito o serve nell’armata nazionale di terra o di

Una volta che lo straniero abbia fissato nel regno il suo domicilio (non basta la sola residenza) se lo continua, senza interruzione per dieci anni, nasce la ragionevole presunzione che egli abbia implicitamente eletto il regno a nuova sua patria. Pertanto se dopo tale periodo, allo straniero nascono dei figli, questi si considerano o presumono cittadini, sebbene il padre non abbia espressamente richiesto la cittadinanza. Qualora, invece, il figlio nasca nel regno prima del compimento dei dieci anni di continuato domicilio, questo resta straniero, fatto salvo al figlio di attenersi, una volta diventato maggiorenne, a quanto previsto dall'art. 6 c.c. È fatto comunque salvo al figlio dello straniero, nato nel regno dopo il compimento dei dieci anni di continuato domicilio, il diritto di eleggere la qualità di straniero mediante dichiarazione di cui all'art. 5, entro l'anno dal compimento della sua maggiore età (8).

La disciplina contenuta nel codice civile del 1865, mutuata dal codice civile del Regno di Sardegna, risultò ben presto obsoleta.

Il massiccio flusso migratorio di Italiani verso l'estero era seguito a volte dal rientro in patria, però con vincoli di cittadinanza nel frattempo contratti nel Paese di emigrazione. Né mancavano gli arrivi di persone con cittadinanza straniera, richiedenti la cittadinanza italiana. Sul duplice versante della doppia cittadinanza e della naturalizzazione, in particolare, quella normativa non era più rispondente ai tempi.

Seguirono alcuni interventi normativi con la legge n. 23 del 31 gennaio 1901 sull'emigrazione e la legge n. 217 del 17 maggio 1906 sulle naturalizzazioni, ma soltanto con la promulgazione della legge sulla cittadinanza italiana n. 555 del 13 giugno 1912 — proprio allora il Parlamento aveva approvato la riforma giolittiana di estensione del suffragio — si ebbe la prima regolamentazione organica della materia.

Nella legge sulla cittadinanza italiana del 1912 era presente l'idea della soggezione della moglie al marito. La normativa in esame esprimeva, infatti, il primato del marito nel matrimonio e la soggezione della moglie e dei figli alle vicende che potevano accadere all'uomo in relazione alla sua cittadinanza.

Il principio fondamentale della legge n. 555/1912 per l'acquisto della cittadinanza per filiazione era quello dello *jus sanguinis*, che operava talvolta in combinazione con altri criteri, quali lo *jus soli* o la *communicatio iuris* (modalità acquisitiva della cittadinanza che si rife-

mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro riputato cittadino".

(8) F. VOLTOLINA, *op. cit.*, 47-48.

risce al caso in cui il cittadino straniero sia coniugato con un cittadino italiano).

Questi criteri erano stati adottati dal legislatore del 1912 al fine di aumentare il più possibile il numero di cittadini italiani.

La materia della cittadinanza italiana è stata regolamentata per ottant'anni dalla legge n. 555 del 13 giugno 1912, che era stata adottata per modificare gli articoli da 4 a 15 del codice civile del 1865, al fine di dare una risposta adeguata ai cambiamenti sociali causati dalla forte emigrazione verificatasi ad inizio del '900.

L'art. 1 della legge n. 555/1912 confermava il testo del Codice civile del 1865, in base al quale la cittadinanza era fondata sullo *jus sanguinis* (9). Per il legislatore dell'epoca era cittadino per nascita il figlio di padre italiano, ovunque nato. Solo se il padre fosse rimasto ignoto, o privo di cittadinanza italiana o di altro Stato, si doveva fare riferimento alla cittadinanza della madre.

Lo *jus soli* si applicava, invece, solo nel caso del soggetto nato in Italia da genitori ignoti, o privi di cittadinanza italiana e di quella di altro Stato, o di figlio di ignoti trovato in Italia che si presumeva, fino a prova contraria, nato in territorio italiano (10).

Lo *jus soli* permetteva allo Stato italiano di risolvere la situazione delle persone senza patria, gli apolidi, che diventavano così cittadini del Regno d'Italia con la conseguenza che anche i loro figli avrebbero goduto della stessa situazione giuridica (11).

La legge del 1912 pose una disciplina destinata ad avere solida

(9) G. ASSENZA, *L'acquisto della cittadinanza. La situazione in Italia*, Federation des Barreaux d'Europe-Comm. del Mediterraneo, Palma di Maiorca, 24 marzo 2006.

(10) Legge 13 giugno 1912 n. 555. Sulla cittadinanza italiana. "Art. 1. È cittadino per nascita:

1) il figlio di padre cittadino;

2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3) chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno".

(11) E. S. ZEBALLOS, *Onzième Conférence, Nationalité naturelle: Jus sanguinis et jus soli combinés. La nationalité au point de vue de la législation comparée et du droit privé humain: conférences faites à la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'Université de Buenos-Aires, Paris, 1914, 354.*

durata, seppure a sua volta sottoposta a più riprese, tra le due guerre mondiali, a inevitabili modifiche per motivi politici e sociali, in particolare dopo la seconda guerra mondiale con la fine dell'impero italiana e la rinuncia dello Stato italiano a determinati territori.

L'aggiornamento di tale normativa avvenne in modo frammentario e spesso contraddittorio e disorganico, talvolta sotto la spinta di importanti decisioni della Corte costituzionale (12).

La stessa legge n. 123 del 21 aprile 1983 veniva emanata in tutta fretta prima dello scioglimento delle Camere, in seguito all'ordinanza del 31 dicembre 1982 n. 258 e alla sentenza n. 30 del 19 febbraio 1983 della Corte costituzionale, introducendo modifiche rilevanti alla disciplina dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per filiazione, in ossequio al principio di parità dei sessi. (13)

La legge sulla cittadinanza n. 91 del 2 febbraio 1992 (14), entrata in vigore il 16 agosto dello stesso anno, con i relativi regolamenti di esecuzione n. 572/1993 e n. 362/1994, sostituiva, dopo ottant'anni, la precedente legge n. 555 del 13 giugno 1912, dando così applicazione ai principi costituzionali relativi alla parità sessuale all'interno del matrimonio nonché all'uguaglianza tra l'uomo e la donna come genitori (artt. 3, 29 e 30 della Costituzione).

La nuova normativa sulla cittadinanza è stata anche la risposta del legislatore all'emigrazione degli italiani che negli anni Ottanta rientravano in Italia, soprattutto dall'Argentina e dal Brasile, a causa delle condizioni economiche e politiche di quegli Stati (15).

La legge vigente prevede due criteri fondamentali tramite cui si possa acquistare la cittadinanza al momento della nascita: lo *jus sanguinis* e lo *jus soli*.

Il fondamento della normativa italiana in materia di cittadinanza è costituito dall'art. 1 della l. 91/1992. Accogliendo un indirizzo, costan-

(12) La sentenza n. 87 del 16 aprile 1975 e la n. 30 del 19 febbraio 1983 che ribadivano il principio di uguaglianza dei sessi in ambito familiare.

(13) S. BARIATTI, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, vol. II, *Legge 5 febbraio 1992 n. 91*, Milano 1996, 5.

(14) La legge è stata integrata e modificata in alcune parti con i seguenti provvedimenti: l. 22 dicembre 1994 n. 736; l. 23 dicembre 1996 n. 662; D.R. 3 novembre 2000 n. 396; l. 14 dicembre 2000 n. 379; D.M. 27 febbraio 2001; l. 8 marzo 2006 n. 124; l. 15 luglio 2009 n. 94; Direttiva 7 marzo 2012; l. 9 agosto 2013 n. 98.

(15) F. OCCHETTA, *La cittadinanza in Italia. Tra ius sanguinis e ius soli*, *La civiltà Cattolica*, 2013, IV, quad. 3919, 14-24, (5 ottobre 1993).

temente seguito fin dalla costituzione dello Stato italiano nel 1861, essa attribuisce la cittadinanza al figlio di genitore cittadino.

Lo *jus sanguinis* è il principio guida della nuova normativa sulla cittadinanza (come lo era stato anche in precedenza) ed attribuisce lo *status* di cittadino italiano ai figli di genitori — entrambi o no — italiani.

Lo *jus soli*, invece, è un principio residuale che attribuisce lo *status* di cittadino italiano alle persone nate nel territorio italiano che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori stranieri in base alle norme dello Stato cui essi appartengono e che diversamente diventerebbero apolidi.

Il motivo in base al quale il legislatore abbia continuato a scegliere il criterio dello *jus sanguinis* appare in netto contrasto rispetto alla realtà attuale dello Stato italiano, diventato un paese di immigrazione.

Il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana *jure soli* evidenzia la forte resistenza da parte dello Stato italiano a concedere una rapida integrazione dei figli degli immigrati (16)

2. La norma in esame (17) attribuisce la cittadinanza al soggetto nato nel territorio della Repubblica da genitori ignoti o apolidi oppure, che in base alla legge del loro Stato di origine, non trasmettono al figlio la propria cittadinanza.

Detta disposizione, il cui scopo è quello di impedire l'eventuale insorgenza di una situazione di apolidia nei confronti di un soggetto nato nel territorio della Repubblica, si fonda sul principio dello *ius soli*, in base al quale la cittadinanza è conferita a seguito della nascita del soggetto nel territorio sottoposto alla sovranità dello Stato. Ciò sul presupposto che il legame rappresentato dalla nascita nel territorio italiano, "ossia nell'ambito spaziale in cui si esplica la sovranità nazionale, valga ad inserire la persona nella comunità del Paese" (18).

La stessa giurisprudenza ha affermato che "si può ritenere che il legislatore nazionale abbia ritenuto di limitare l'operatività del criterio *jus soli* nell'acquisto di cittadinanza per nascita, ai soli casi in cui il nato

(16) R. CLERICI, *Citizenship and Immigration*, Milano, 1998, 47-48.

(17) "È cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono".

(18) MINISTERO DELL'INTERNO, *La Cittadinanza Italiana-La Normativa, Le Procedure, Le Circolari*, Roma, 2003, 14.

in Italia non abbia alcuna possibilità di acquisizione di una cittadinanza *jure sanguinis* per essere i genitori ignoti, apolidi oppure provenienti da uno Stato in cui non è data possibilità di seguire la cittadinanza dei genitori” (19).

2.1. La prima ipotesi, contemplata dalla disposizione in esame, prevede che è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti”.

Occorre tenere presente che i genitori devono considerarsi ignoti anche quando non lo siano dal punto di vista biologico, ma lo siano dal punto di vista giuridico.

I genitori sono considerati “ignoti” sotto un profilo esclusivamente giuridico, nelle ipotesi di mancanza di riconoscimento del figlio o di dichiarazione giudiziale di maternità o di paternità (20).

Infatti, poiché il nostro ordinamento prevede che il riconoscimento del figlio deriva da una manifesta espressione di volontà da parte di chi lo effettua, se questa volontà è assente nell’atto di nascita ne consegue che il soggetto disconosciuto assuma lo *status* di “figlio di ignoti”.

Si ritiene pertanto che il “figlio di ignoti” debba trattarsi di un minore in tenerissima età, non in grado di rivelare le proprie identità e cittadinanza (21).

Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 91/1992, coloro che nascono in Italia da genitori ignoti ed acquistano la cittadinanza per effetto dello *ius soli*, la perdono se vengono riconosciuti da cittadini stranieri che per effetto della normativa del loro Paese gli comunicano la cittadinanza, se il figlio è ancora minorenne. Qualora invece è già maggiorenne, egli la perde se entro un anno dal riconoscimento opta per la cittadinanza dei genitori (22).

La norma in esame prevede l’ulteriore ipotesi in cui è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono apolidi”.

Il figlio, non potendo i genitori trasmettergli alcuna cittadinanza, in quanto apolidi, è cittadino italiano *iure soli*.

(19) Trib. Genova 13 dicembre 2010, in *Leggi d’Italia*.

(20) B. BAREL, *La cittadinanza*, in *Manuale breve di diritto all’immigrazione*, Santarcangelo di Romagna, 2013, XI, 367.

(21) G. ZAMPAGLIONE-P. GUGLIELMAN, *Diritto Consolare, La cittadinanza*, vol. III, Roma, 1995, 29.

(22) E. LAGO, *La cittadinanza con particolare riferimento al caso degli argentini di origine italiana*, Padova, 2015-2016, 24.

2.1.1. Recentemente, il Tribunale di Roma interveniva con la sentenza n. 1891/2019 su questo delicato argomento, riconoscendo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *b*) della legge n. 91/1992, lo *status* di cittadina italiana a una minore, nel frattempo diventata maggiorenne, nata in Italia da genitori dichiarati apolidi.

La minore nasceva in Italia nel 1999, da genitori cittadini appartenenti all'allora Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia dove risiedevano, il padre fino al 1981 e la madre fino al 1970, prima di giungere in Italia.

A seguito della scomparsa della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, avvenuta nel 1991, i genitori, per effetto dell'applicazione della regola della *tabula rasa* (23), perdevano automaticamente la cittadinanza jugoslava, non avendo altresì neanche la possibilità, sulla base delle relative normative nazionali, di acquisire la cittadinanza di quei Paesi con i quali intrattenevano, o avevano intrattenuto, rapporti rilevanti da determinare un collegamento effettivo (24). Essi diventavano così apolidi *de jure* — definizione prevista dall'art. 1 della Convenzione di New York sullo *status* degli apolidi del 28 settembre 1954 che dichiara che è apolide “una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione”, *status* che veniva successivamente a loro riconosciuto dalla Corte di appello di Firenze con relative sentenze nel 2009.

In considerazione del loro *status* di apolidia e della nascita in Italia della figlia Azdra avvenuta nel 1999, i genitori, nel 2014, presentavano al Comune di Pistoia la richiesta di rettifica anagrafica in favore della minore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *b*) della legge n. 91/1992.

La richiesta di rettifica veniva però rigettata dall'amministrazione comunale ritenendo che “il citato art. 1, comma 1, lett. *b*) della legge 91 del 1992 si riferisce allo stato di apolidia dei genitori al momento della nascita della minore e non si può estendere a posteriori”.

Il Tribunale di Roma, dopo aver fatto riferimento all'art. 1 lett. *b*) della l. 91/1992 che dispone “è cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge

(23) Si tratta di una regola prevista dal diritto internazionale in materia di trattati, nel caso di successione tra Stati, in virtù della quale lo Stato che subentra nel governo di un territorio non è vincolato dagli accordi conclusi dai predecessori.

(24) Trib. Taranto 20 marzo 1954, in *Giur. it.*, 1954, I, 2, 573; Trib. Torino, 23 giugno 1988, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1989, 699.

dello Stato al quale questi appartengono”, precisava che l’acquisizione della cittadinanza è subordinata all’esibizione, da parte dei genitori, dell’attestazione del loro *status* di apolidia, ottenuta in via giudiziaria o amministrativa.

Inoltre, il Tribunale, evidenziato che la Circolare del Ministero dell’Interno n. K 60.1 dell’11 novembre 1992 ha stabilito che l’art. 1 lett. *b*) della l. 91/1992 si applica esclusivamente nei confronti dei figli di stranieri nati nel territorio dello Stato italiano i quali non acquisiscano la cittadinanza straniera dei genitori, rilevava che i genitori della minore, in quanto apolidi, erano impossibilitati a trasmettere alla figlia alcuna cittadinanza. Né, tuttavia, gli stessi avrebbero mai potuto acquistare la cittadinanza della Repubblica della Bosnia-Erzegovina, non avendo mai risieduto entro i suoi confini, condizione richiesta dalla legge di questo Stato per l’acquisto della cittadinanza da parte degli ex cittadini della precedente Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia.

Il Tribunale di Roma, pertanto, dichiarava cittadina italiana la minore, nel frattempo diventata maggiorenne, atteso che “risulta ostativo all’acquisto della cittadinanza *jure soli* esclusivamente la circostanza che il Paese di origine preveda la trasmissione della cittadinanza originaria, circostanza che nel caso di specie non può dirsi per le ragioni sopra esposte”.

In un caso analogo, infine, sebbene si trattasse dello *status* di apolide *ab origine* del padre — i figli non potevano acquistare la cittadinanza materna —, la giurisprudenza, dopo aver affermato che lo *status* di apolide non possa evidentemente trasmettere alcuna cittadinanza ai propri figli, riconosceva a questi ultimi lo *status* di apolide, “sussistendo i presupposti della originaria mancanza di cittadinanza in capo al padre e dell’impossibilità giuridica di acquisire la cittadinanza materna” (25).

2.2. L’art. 1, comma 1, lett. *b*) l. 91/1992 prevede un’altra ipotesi di acquisto della cittadinanza a titolo originario in base allo *ius soli* che riguarda il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, che non gli trasmettano la loro cittadinanza in base alle leggi dello Stato di appartenenza.

La materia viene disciplinata dal regolamento di esecuzione, il d.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993, che all’art. 2 stabilisce che “il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge, qualora

(25) Trib. Roma 30 settembre 2010, in *Leggi d’Italia*.

l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti della minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi". Si distingue, pertanto:

a) Quando il figlio di genitori stranieri non acquista la loro cittadinanza

Non sussiste alcun dubbio nel caso in cui la legge dello Stato estero d'origine dei genitori escluda che il figlio nato all'estero possa conseguire la loro cittadinanza. In tale ipotesi il figlio, nato nel territorio della Repubblica, è cittadino italiano.

Sul punto anche la giurisprudenza ha affermato che deve essere considerato cittadino italiano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) legge 91/1992, il soggetto nato nel territorio italiano da genitori stranieri che non gli hanno trasmesso la propria cittadinanza, in quanto l'ordinamento giuridico dei loro paesi di origine non contempla l'acquisto automatico della cittadinanza *jus sanguinis*, né sussiste in capo allo stesso soggetto le condizioni per poterla acquisire (26).

Quando il paese di appartenenza dei genitori non ammette per il figlio l'acquisto della cittadinanza *jure sanguinis*, i genitori, ai fini del riconoscimento di quella italiana, devono presentare, ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge n. 91/1992, al comune di residenza un'apposita istanza documentata che viene d'ufficio trasmessa al Ministero dell'Interno, che si esprimerà in proposito restituendo l'esito degli accertamenti (27).

Nel febbraio 2014, il Sindaco del Comune di Casalmaggiore (NA), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) legge 91/92, riconosceva a un minore, apolide — non riconosciuto in via giudiziale, né in via amministrativa —, nato in Italia e figlio di genitori cubani residenti nel territorio della Repubblica, la cittadinanza italiana *iure soli*, non potendo lui ottenere, né la cittadinanza cubana, in quanto la legislazione di Cuba richiede per i minori nati all'estero la residenza di almeno tre mesi nel suo territorio (28), né quella italiana, essendo figlio di due cittadini cubani.

(26) Trib. Roma 2 settembre 2015 n. 17585.

(27) R. MAZZA-F. DE FANTI-F. VITALI-D. BERLOCCO e R. CALVIGIONI, *Il Regolamento dello stato civile: guida all'applicazione, Massimario per l'ufficiale di stato civile*, Ministero dell'Interno, 2012, 48-49.

(28) Art. 29 della Costituzione della Repubblica di Cuba del 24 febbraio 1976 (approvata il 26 giugno 2002): "Sono cittadini cubani per nascita quelli nati all'estero da padre o madre cubani, dopo aver completato le formalità indicate dalla legge".

b) Quando l'acquisto da parte del figlio della cittadinanza dei genitori viene condizionato da determinati atti o omissioni.

Come evidenziato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K 60.1 dell'11 novembre 1992 a proposito dell'acquisto della cittadinanza italiana per nascita, "vi sono normative di taluni Stati in materia di cittadinanza che non escludono l'attribuzione dello *status civitatis* alla prole nata da cittadini di detti Stati al di fuori del territorio soggetto alla sovranità dello Stato, ma lo condizionano al rispetto di mere formalità burocratiche ovvero alla esternazione di una volontà di elezione delle cittadinanza. In tali casi non può parlarsi di condizione di apolidia oggettivamente determinatasi in capo al soggetto nato nel territorio della Repubblica, in quanto al medesimo risulta possibile conseguire la titolarità della cittadinanza straniera dei genitori secondo la Legge dello Stato cui appartengono ove risultino soddisfatte le condizioni (minime) previste dalla Legge".

In merito all'interpretazione della lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 il Consiglio di Stato è intervenuto con il parere n. 2482/92 del 30 novembre 1992. Il Consiglio di Stato ha innanzitutto rilevato come la presente disposizione regolamentare abbia l'intento di evitare che la cittadinanza *iure soli* venga attribuita al figlio di stranieri, nato in Italia, che pur non acquistando *ipso facto* la cittadinanza del Paese d'origine secondo le leggi di quel Paese, possa comunque acquistarla di diritto purché i genitori ne manifestino la volontà, ovvero effettuino semplici adempimenti formali, "che si esauriscono in formalità da compiere presso le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di provenienza".

In questo caso, l'ordinamento italiano non consente al soggetto di scegliere la propria cittadinanza anziché quella del proprio Stato di origine, né ancor meno di far dipendere tale acquisto "da una condizione meramente potestativa (si voluero), rimessa ad una insindacabile opzione dei genitori stranieri".

Ricorrerebbe, invece, la fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della l. 91/92 quando l'ordinamento dello Stato estero di appartenenza dei genitori, pur contemplando una possibilità di acquisto della

La legge cubana prevede che i minori di anni 18, figli di cittadini cubani che sono nati all'estero, i cui rappresentanti legali richiedono la cittadinanza cubana per nascita, debbono risiedere a Cuba per un periodo non inferiore a novanta giorni, mediante apposita domanda alla Direzione Immigrazione e Stranieri (DIE) del Ministero dell'Interno (MININT).

cittadinanza parentale a beneficio del figlio nato fuori dal territorio dello Stato, la subordinasse all'adempimento di condizioni sostanziali, e non formali, quali per esempio, "il riassumere la residenza nel Paese d'origine, prestarvi servizio militare, e simili".

In altri termini, secondo il parere in esame, "la possibilità che il figlio acquisti la cittadinanza del Paese d'origine dei genitori, a condizione che vi ristabilisca la propria residenza, oppure ad es. che assuma un impiego o svolga il servizio militare alle dipendenze di quello Stato, non può considerarsi ostativa dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge".

In tale ipotesi, il figlio nato in Italia da genitori stranieri, originari di uno Stato, il cui ordinamento contemplasse una siffatta regolamentazione per l'acquisto della cittadinanza per filiazione, acquisterebbe la cittadinanza italiana.

2.3. Relativamente al territorio dello Stato, numerose sono nel nostro ordinamento le occasioni il cui il termine "territorio" compare, senza però mai trovare un'esatta e precisa definizione. Si può certo affermare che tale concetto "frutto di travagliate vicende storiche e politiche, dei trattati che hanno posto fine ai vari conflitti, ecc. e precisato, semmai, in normative di rango inferiore (leggi di esecuzione dei trattati, codici, come ad esempio quello della navigazione, leggi speciali, ecc.) è dato per presupposto" (29).

Il termine "territorio della Repubblica", ricomprende anche le navi iscritte nei registri marittimi italiani e gli aeromobili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, battenti bandiera italiana. E questo quando, in base al diritto internazionale, siano soggetti all'ordinamento italiano e sottratti a una legge territoriale straniera. Nel caso delle navi, questa circostanza si verifica quando siano in navigazione fuori delle acque territoriali (30). Ciò trova conferma in altre norme dell'ordinamento italiano, quali ad esempio l'art. 4 del codice penale (31) e gli artt. 4, 5, 20 ss. del Codice della Navigazione (32).

(29) F. DAL CANTO, S. PANIZZA, *Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo*, 1, 2011.

(30) G. ZAMPAGLIONE-P. GUGLIELMAN, *op. cit.*, 32.

(31) Art. 4 c. "Cittadino italiano. Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto

Una parte della dottrina, ritiene però che gli effetti della nascita su una nave o un aeromobile non possono essere equiparati al territorio italiano al fine dell'applicazione della legge sulla cittadinanza, in quanto il collegamento di una nave alla comunità italiana non comporta il collegamento politico degli individui che si trovano a bordo alla comunità territoriale (33).

Non è possibile, invece, equiparare alla nascita in Italia la nascita nelle sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero, in quanto i limiti al potere di governo dello Stato ospitante posti dal diritto internazionale sono finalizzati ad assicurare esclusivamente l'esercizio della funzione diplomatica e non appaiono tali da permettere di individuare un prevalente potere di governo dello Stato cui appartenga l'ambasciata (34).

3. Una delle maggiori preoccupazioni della comunità internazionale è la prevenzione dell'apolidia, che è direttamente legata al diritto della persona a una nazionalità.

L'esperienza internazionale ha dimostrato che a seguito della successione di Stati un grande numero di persone rischiano di perdere la loro nazionalità senza ottenere un'altra nazionalità, diventando così apolidi.

La prevenzione dell'apolidia nel contesto della successione di Stati è stata una delle questioni affrontate dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia e dalla Convenzione europea sulla nazionalità del 1997.

3.1. 3.1.1. L'art. 1, comma 1, lett. *b*), l. 91/1992 si pone in linea con il principio di riduzione dell'apolidia, così come sancito dalla Convenzione di New York sulla riduzione dei casi di apolidia del 30

alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera”.

(32) Cass. 16 luglio 2014 n. 16221, in *DeJure*; Commiss. Trib. Prov. Abruzzo Chieti, sez. III, 2 dicembre 2005 n. 206, in *Leggi d'Italia*; Cass. pen. 24 ottobre 1979, in E.A. GIORDANO-A. DI MATTEO, *Reati in materia di stupefacenti. Percorsi giurisprudenziali 2008*, Milano, 2008, 106.

(33) E. CATELLANI, *Appendice al corso di diritto internazionale*, a.a. 1928-29, Padova, 1932, 133; B. BAREL, *Nuove norme sulla cittadinanza. Commentario*, 1993, 14.

(34) MINISTERO DELL'INTERNO, *La Cittadinanza Italiana-La Normativa, Le Procedure, Le Circolari*, Roma, 2003, 14.

agosto 1961. L'Italia, con la legge di ratifica 29 settembre 2015 n. 162, ha aderito e dato esecuzione alla suddetta Convenzione delle Nazioni Unite.

La Convenzione in esame ha l'obiettivo di aumentare le tutele esistenti e di rendere più trasparenti le procedure in materia di prevenzione dell'apolidia e prevede che gli Stati parte garantiscano l'acquisizione della cittadinanza in modo automatico al momento della nascita per prevenire il verificarsi dell'apolidia nel corso della vita di un individuo.

La tabella di corrispondenza tra le previsioni della Convenzione e quelle già vigenti in Italia, riportata in allegato all'Analisi tecnico-normativa che correda il provvedimento in esame, constata l'analogia tra la concessione della cittadinanza alla nascita quale prevista dalla Convenzione, di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a*) e la norma vigente in Italia, l'art. 1, comma 1, lett. *b*) della legge 91/1992.

La Convenzione di New York sulla riduzione dei casi di apolidia del 30 agosto 1961 prevede tre principi che sono alla base della prevenzione dei casi di apolidia alla nascita: *a*) l'attribuzione della nazionalità *jure soli* a un bambino che diversamente sarebbe apolide; *b*) la soppressione della differenza, nella trasmissione *jure sanguinis* della nazionalità a un bambino, tra il padre e la madre; *c*) l'attribuzione della nazionalità *jure sanguinis* o *jure soli* a un bambino abbandonato o i cui genitori sono sconosciuti (35).

a) l'attribuzione della nazionalità *jure soli* a un bambino che diversamente sarebbe apolide

L'art. 1 della Convenzione prevede che ciascuno Stato contraente è tenuto a concedere la cittadinanza ad una persona nata nel proprio territorio e altrimenti apolide. Sarà facoltà dello Stato interessato concedere la cittadinanza alla nascita, oppure dietro presentazione di un'istanza presso l'autorità competente da parte della persona interessata, domanda che non potrà essere respinta se non alle condizioni specificate al successivo paragrafo 2. L'articolo in questione subordina, infatti, l'attribuzione della nazionalità al soddisfacimento di un certo numero di condizioni che sono stabilite dal paragrafo 2:

— che la domanda sia sottoscritta durante un periodo fissato dallo Stato contraente, periodo che deve al più tardi cominciare all'età di diciotto anni e che non può terminare prima dei ventuno anni, essendo

(35) Y.R. SAMBA, *L'apatridie en droit international et en droit comparé*, Lille, 2002.

indubbio che l'interessato debba disporre di almeno un anno per sottoscrivere la sua domanda personalmente senza dover ottenere autorizzazione legale;

— che l'interessato abbia risieduto abitualmente sul territorio dello Stato contraente, senza tuttavia che la durata di residenza fissata possa essere superiore a dieci anni, né superi i cinque anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza;

— che l'interessato non sia stato dichiarato colpevole di un reato contro la sicurezza nazionale o che egli non sia stato condannato alla pena della reclusione di almeno cinque anni per un reato penale.

Queste disposizioni, che per larga parte sono quelle che attualmente regolano sul piano internazionale l'attribuzione della nazionalità *jure soli*, avevano suscitato un'aspra polemica tra gli Stati che si dichiaravano di *jus sanguinis* e quelli che invece si proclamavano di *jus soli*. L'impegno della Conferenza delle Nazioni Unite sulla riduzione e l'eliminazione dei casi di apolidia ha pertanto consentito di realizzare una sintesi tra le diverse concezioni statuali in materia di attribuzione della nazionalità

b) la soppressione della differenza, nella trasmissione *jure sanguinis* della nazionalità a un bambino, tra il padre e la madre

Il paragrafo 4 dell'art. 1 della presente Convenzione costituisce una vera e propria concessione ai paesi di *jus sanguinis*, in quanto concede la possibilità ai figli di genitori aventi la nazionalità di uno Stato di *jus soli*, di ottenere questa nazionalità anche se sono nati fuori dal territorio di tale Stato (36).

Infatti, questa disposizione si applica a quei bambini che sarebbero altrimenti apolidi che sono nati nello Stato contraente da cittadini di un altro Stato contraente e che non hanno acquisito automaticamente la cittadinanza dello Stato di nascita, nel caso in cui essi superino il limite d'età per richiedere la cittadinanza, oppure non soddisfino il requisito di residenza abituale nello Stato di nascita.

(36) Art. 1, paragrafo 4. "Uno Stato Contraente concederà la propria cittadinanza a una persona che sarebbe altrimenti apolide e che sia impossibilitato ad acquisire la cittadinanza dello Stato Contraente nel cui territorio egli è nato poiché ha superato l'età per la presentazione dell'istanza o non ha soddisfatto le condizioni relative alla residenza, se la cittadinanza di uno dei genitori al momento della nascita della persona era quella dello Stato Contraente summenzionato. Se al momento della nascita i genitori non erano in possesso della stessa cittadinanza, la legge nazionale dello Stato Contraente in questione stabilirà se la cittadinanza della persona interessata seguirà quella del padre o quella della madre".

In questi casi lo Stato contraente di cui i genitori sono cittadini ha la responsabilità di riconoscere la cittadinanza al figlio dei suoi cittadini (37).

Nei casi particolari in cui gli Stati contraenti devono riconoscere la cittadinanza a bambini nati da dei loro cittadini in un altro Stato contraente, gli Stati possono pretendere che una persona presenti una domanda di cittadinanza e che soddisfi uno o più d'una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'art. 1 della Convenzione del 1961 (38).

c) l'attribuzione della nazionalità *jure sanguinis* o *jure soli* a un bambino abbandonato o i cui genitori sono sconosciuti

L'articolo 2 della Convenzione di New York sulla riduzione dei casi di apolidia, che riprende le disposizioni contenute nell'articolo 14 della Convenzione dell'Aja del 1930, stabilisce che fino a prova contraria il bambino trovato sul territorio di uno Stato contraente si presume nato in quel territorio e si presume altresì essere nato da genitori che possiedono la nazionalità di questo Stato. Naturalmente questa presunzione non è assoluta e può essere superata da una prova contraria.

Alcuni Stati contraenti limitano il riconoscimento della cittadinanza ai bambini abbandonati di età pari o inferiore a 12 mesi, ma la maggior parte degli Stati contraenti applica le disposizioni in materia di cittadinanza a bambini di età più elevata, anche fino alla maggiore età.

In ogni caso, se uno Stato stabilisce un limite di età per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei bambini abbandonati, sarà determinante l'età del bambino alla data in cui egli è stato trovato, non quella in cui il suo caso è stato portato all'attenzione delle autorità competenti.

3.1.2. Nel caso in cui un bambino nasca da un cittadino di uno

(37) UNHCR, *Linee guida in materia di apolidia n. 4 - Assicurare a tutti i bambini il diritto di acquisire una cittadinanza sulla base degli articoli 1, 2, 3 e 4 della Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia*, Dicembre 2012, 13.

(38) Art. 1, par. 5. "Lo Stato Contraente può subordinare la concessione della propria cittadinanza ai sensi del paragrafo 4 di quest'articolo alle seguenti condizioni: (a) Che l'istanza sia presentata prima che l'istante raggiunga una certa età, non inferiore ai ventitré anni, fissata dallo Stato in questione; (b) Che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente precedente alla presentazione dell'istanza, non superiore ai tre anni, stabilito dal detto Stato; (c) Che la persona interessata sia sempre stata apolide".

Stato contraente sul territorio di uno Stato non contraente, sorge un obbligo sussidiario, previsto dall'art. 4 della Convenzione del 1961, in base al quale lo Stato di cittadinanza dei genitori deve riconoscere al bambino la sua cittadinanza se il bambino sarebbe altrimenti apolide.

Questa norma sussidiaria offre agli Stati contraenti l'alternativa tra riconoscere la cittadinanza ai figli dei loro cittadini nati all'estero automaticamente alla nascita, o richiedere la presentazione di una domanda di cittadinanza il cui accoglimento potrà essere subordinato al soddisfacimento di una o più d'una delle condizioni elencate all'art. 4 paragrafo 2. (39)

La legislazione sulla cittadinanza degli Stati che riconoscono la cittadinanza a tutti i bambini nati sul loro territorio sarà sempre conforme all'art. 1 della Convenzione.

In altri termini, un sistema basato sullo *jus soli* senza restrizioni rende irrilevante l'art. 1 della Convenzione per quanto riguarda i bambini nati sul territorio dello Stato in questione. Analogamente gli Stati che riconoscono la cittadinanza per discendenza a tutti i figli dei loro cittadini all'estero ottempereranno sempre agli obblighi previsti dall'art. 1 par. 4 e dall'art. 4 della Convenzione (40).

3.2. Nell'ambito della nazionalità, la principale preoccupazione della comunità internazionale è la prevenzione e l'eliminazione dei casi di apolidia.

L'apolidia determina, infatti, una situazione di estrema vulnerabilità della persona, rendendo impossibile il riconoscimento della personalità giuridica e il godimento dei diritti civili e politici.

Secondo il diritto internazionale la perdita della nazionalità, se prevista dalle leggi dello Stato, deve essere soggetta alla condizione che

(39) “Uno Stato Contraente può stabilire che la concessione della cittadinanza ai sensi della lettera (b) del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni: (a) Che l'istanza sia presentata prima che il richiedente raggiunga una determinata età, non inferiore ai ventitré anni, fissata dallo Stato in questione; (b) Che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che può essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i tre anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza; (c) Che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale; (d) Che la persona interessata sia sempre stata apolide”.

(40) UNHCR, *Linee guida in materia di apolidia n. 4 - Assicurare a tutti i bambini il diritto di acquisire una cittadinanza sulla base degli articoli 1, 2, 3 e 4 della Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia*, Dicembre 2012, 9.

la persona, a causa di ciò, non diventi apolide. Questa disposizione diventa ancor più importante nel caso di successione tra Stati.

Nei casi di successione degli Stati, espressione che viene utilizzata per descrivere ogni sostituzione di uno Stato con un altro nella responsabilità delle relazioni internazionali di un territorio, le parti contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di questa Convenzione per prevenire, o almeno ridurre il più possibile, i casi di apolidia che possono trarre origine da tale situazione (41).

Non vi è alcun motivo perché, a seguito della successione degli Stati, delle persone, in possesso della nazionalità dello Stato predecessore, debbano essere improvvisamente private della loro nazionalità. In tali ipotesi, queste persone avranno diritto alla nazionalità di uno degli Stati interessati, conformemente agli articoli della presente Convenzione.

La Convenzione presta una particolare attenzione alla prevenzione dei rischi di apolidia per i minori a seguito della successione degli Stati.

Al momento della nascita, un bambino, nato da un genitore già cittadino dello Stato predecessore al momento della successione di Stati, deve acquistare la nazionalità di uno Stato successore in base al principio dello *jus soli* se rischia di diventare apolide.

In questo caso, l'acquisto della nazionalità di uno Stato successore per il minore è indipendente dall'acquisto della nazionalità di questo Stato successore da parte del genitore. Questa disposizione ha infatti come scopo quello di evitare che i minori diventino apolidi quale effetto dell'apolidia dei loro genitori.

L'articolo 3 della Convenzione in esame stabilisce il principio generale secondo il quale gli Stati interessati debbono prendere tutte le misure necessarie per prevenire i casi di apolidia derivanti dalla successione degli Stati.

Inoltre, gli Stati, se lo desiderano, possono applicare le disposizioni della Convenzione alle persone che sono apolidi di fatto, atteso che una successione di Stati può determinare delle situazioni di apolidia di fatto (42).

(41) La successione degli Stati può essere prodotta da vari tipi di avvenimenti, quali per esempio il trasferimento del territorio da uno Stato a un altro, l'unificazione degli Stati, la scomparsa di uno Stato e la separazione di una o più parti del territorio.

(42) L'apolidia di fatto è quella situazione in cui le persone hanno la nazionalità di uno degli Stati interessati, ma non hanno la possibilità di beneficiare della protezione di questo Stato.

La responsabilità dello Stato successore è limitata agli ex-cittadini dello Stato predecessore che sono diventati, o diventeranno, apolidi a seguito della successione degli Stati, in particolar modo detta responsabilità si applica: *a)* a quei soggetti che hanno la loro residenza abituale sul suo territorio al momento della successione di Stati; *b)* alle persone che hanno un rapporto di collegamento con questo Stato (43)

La responsabilità dello Stato predecessore sussiste, invece, quando un soggetto non abbia acquistato la nazionalità dello Stato successore. In questo caso lo Stato predecessore non deve ritirare la sua nazionalità alle persone che rischiano di diventare apolidi a seguito della successione degli Stati.

4. 4.1. Secondo l'articolo 18 del codice civile, la filiazione è il primo criterio che conferisce la cittadinanza francese ad un individuo (44).

Poiché la nazionalità francese viene attribuita al momento della nascita, la nazionalità dei genitori da prendere in considerazione è quella che essi avevano al giorno della nascita del figlio, senza far riferimento alcuno alla nazionalità che l'uno o l'altro genitore poteva avere all'epoca del concepimento o a quella che il figlio avrebbe potuto acquistare il giorno — supponiamo successivo a quello della sua nascita — dell'accertamento della sua filiazione (45).

L'applicazione del diritto al sangue viene immediatamente temperata dalla facoltà di ripudio che viene offerto all'interessato dal medesimo articolo al paragrafo 1. Infatti, "se uno dei suoi genitori è francese, il figlio che non è nato in Francia ha la facoltà di ripudiare la qualità di francese nei sei mesi precedenti la sua maggiore età e nei dodici mesi successivi".

Questa regola presenta due precisazioni. Se il figlio è nato in Francia, lo *jus soli* rafforza lo *jus sanguinis* e il figlio è francese senza facoltà di ripudio. Se, invece, il figlio è nato all'estero, egli ha la facoltà

(43) Si tratta di individui che anche se presenti sul territorio di questo Stato, non soddisfano il criterio di "residente abitualmente" ovvero, perché al momento della successione di Stati, essi risiedevano fuori del territorio dello Stato predecessore.

(44) Art.18 Code Civil: "È francese il figlio di cui almeno un genitore è francese".

(45) Trib. Nice 27 ottobre 1948, in *JCP*, 1949, II, 4666, con nota di AYMOND; Trib. Paris 28 luglio 1950, in *JCP*, 1950, II, 5807, con nota di AYMOND; Cass. 15 febbraio 1956, in *Rev.crit. D.I.*, 1957, 273; Cass. 5 marzo 1957, in *Rev. crit. D.I.*, 1958, somm. 761.

di ripudiare la nazionalità francese nei sei mesi precedenti al compimento della sua maggiore età o nei dodici mesi successivi al suo compimento (termine prolungato dalla legge 93-933 del 22 luglio 1993), ma questa facoltà perde la sua ragione di esistere e scompare quando il genitore straniero o apolide acquista la nazionalità francese durante la minore età del figlio.

La facoltà di ripudio permette di rimediare all'anomalia di trasmettere la nazionalità francese attraverso la filiazione ai discendenti di cittadini francesi emigrati all'estero. Se i due genitori sono francesi, si può presumere che il figlio sarà considerato, anche all'estero, come un francese. Se non lo fosse, la sua nazionalità francese potrebbe essere persa alle condizioni di cui all'articolo 23-6 c.c. (46).

Ma se uno solo dei suoi genitori è francese, il figlio potrà, se lo desidera, ripudiare una nazionalità che per lui avrebbe cessato di essere effettiva. In difetto, egli rimarrà francese, salvo anche lui rientrare sotto le disposizioni di cui all'art. 23-6 c.c.

Dall'altra parte occorre evidenziare che l'acquisto automatico della nazionalità francese è caratterizzato anche dal principio dello *jus soli* (47).

La previsione nella legislazione francese dello *jus soli*, risalente ormai a un'epoca lontana (48), è sostenuta da considerazioni di apertura ed integrazione sulle quali si fonda l'intero sistema francese.

La legislazione francese sulla nazionalità, infatti, pur essendo stata oggetto di numerose modificazioni nel tempo, non ha mai perso la sua natura mista prevedendo sia l'acquisizione per filiazione (*jus sanguinis*) che quella per nascita (*jus soli*).

(46) Art. 23-6 Code Civil: "La perdita della nazionalità francese può essere accertata con sentenza quando l'interessato, francese di origine per filiazione, non ha il possesso dello *status* di cittadino francese e non ha mai avuto la sua residenza abituale in Francia, se gli ascendenti, di cui egli possedeva la nazionalità francese, non avevano né il possesso dello *status* di cittadino francese né la residenza in Francia per mezzo secolo.

Il giudizio determina la data in cui è stata persa la nazionalità francese. Può decidere che questa nazionalità sia stata persa dai danti causa dell'interessato e che quest'ultima non sia mai stata francese".

(47) Art. 21-7, paragrafo 1, Code Civil: "Ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquista la nazionalità francese al compimento della maggiore età se, a tale data, è residente in Francia e ha avuto la sua residenza abituale in Francia per un periodo continuo o discontinuo di almeno cinque anni, a partire dall'età di undici anni".

(48) Già il 23 febbraio 1515, il Parlamento di Parigi faceva riferimento allo *jus soli*, quale principio per determinare la nazionalità francese.

4.2. Durante gli anni 1986-1988, nel corso delle discussioni tenute in seno alla Commissione della nazionalità, a proposito di un'eventuale riforma del Codice della Nazionalità, si manifestava l'idea che la nazionalità francese dovesse essere il risultato di un percorso volontario da parte della persona interessata: essa non poteva essere attribuita di diritto, senza la conoscenza o contro la volontà della persona.

Sulla base di tali principi, la legge n. 93-933 del 22 luglio 1993 imponeva così ai bambini stranieri nati in Francia di manifestare, a partire dall'1 gennaio 1994, la loro volontà di diventare francesi (49). Lo scopo della legge era quello di privare del diritto a diventare francesi la totalità dei bambini stranieri nati in Francia nei diciotto anni precedenti l'entrata in vigore della legge. Ma durante gli anni in cui questa legge è rimasta in vigore, dal 1993 al 1998, i giovani nati nel 1977 e nel 1978 che hanno potuto sottoscrivere una manifestazione di volontà sono stati rispettivamente il 92,7% e il 96,9% (50).

Dal punto di vista dei risultati, il sistema della manifestazione di volontà aveva determinato soltanto una formalità supplementare che veniva imposta ai giovani interessati oltre a produrre un inutile aumento di lavoro per l'amministrazione (51).

Se da una parte la legge n. 93-933 del 22 luglio 1993 (52), concernente la riforma del diritto alla nazionalità, aveva avuto come obiettivo

(49) La legge in esame prevedeva per i figli stranieri nati in Francia e ivi residenti, l'obbligo per diventare francese, di compiere, tra i 16 ei 21 anni di età, una procedura amministrativa, denominata "manifestazione di volontà"

("Art. 44. - *Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent*).

La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 64-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité").

(50) *Études et statistiques Justice*, n. 15 - v. le indicazioni sui dati di J. GAEREMINCK, in *Être et devenir français. Synthèse du colloque sur le droit de la nationalité le 4 février 1999 à Nantes*, 32.

(51) *La politique de la nationalité en 1993*, 55; *Les acquisition de la nationalité en 1998*, 28-29.

(52) www.legifrance.gouv.fr.

quello di ridare un senso al diritto della nazionalità, limitando o sopprimendo determinati modi di acquisto della nazionalità francese, così, la legge n. 98-170 del 16 marzo 1998 relativa alla nazionalità ripristinava il principio dell'acquisto automatico della nazionalità francese, di diritto, per i figli stranieri nati in Francia e qui residenti da almeno cinque anni, prevedendo, al compimento dell'età di sedici anni, se soddisfatte le condizioni di residenza, di presentare la domanda per diventare francesi. La domanda viene presentata dai genitori al compimento di tredici anni di età del figlio (53).

4.3. La legislazione francese contempla altresì il principio del "doppio *jus soli*", stabilendo all'art. 19-3 del Codice civile che "è francese di nascita il figlio nato in Francia di un genitore straniero anche lui nato in Francia" (54).

Nel caso in cui la famiglia di questo bambino sia da tre generazioni stabilita in Francia, l'ipotesi di una doppia nascita in Francia dovuta a una doppia coincidenza non può che essere eccezionale. La presunzione di integrazione del bambino nella comunità francese è dunque particolarmente forte anche perché, come affermato da autorevole dottrina "la pretesa di vivere così in un paese di generazione in generazione conservando una fedeltà politica straniera equivale di fatto a essere uno "scroccone internazionale" (55).

In questo caso, se un solo genitore è nato in Francia, il bambino ha la facoltà di ripudiare la nazionalità francese nei sei mesi precedenti il compimento della sua maggiore età e nei dodici mesi successivi al compimento della stessa (art. 19-4 c.c.).

Trattasi di una regola, oggetto di accese discussioni tra vari autori (56), prevista dalla legge n. 93-933 del 22 luglio 1993 seppure il suo campo di applicazione territoriale sia sensibilmente limitato.

(53) www.legifrance.gouv.fr.

(54) Il principio dell'attribuzione della nazionalità francese attraverso la doppia nascita in Francia era stato previsto dalla legge del 7 febbraio 1851, in quanto la rivoluzione industriale aveva attirato in Francia molti lavoratori stranieri (belgi, svizzeri, tedeschi), mentre le autorità pubbliche erano preoccupate per il declino della popolazione francese. Per tale motivo, nel 1851, le condizioni per la concessione della nazionalità francese venivano attenuate al fine di aumentare il numero dei cittadini francesi.

(55) J. NIBOYET, *Traité De Droit International Prive Francais*, I, n. 199.

(56) L. DARRAS, *La double nationalité*, Paris II, 1986, 102.

4.4. “È francese il bambino nato in Francia da genitori sconosciuti. Tuttavia, egli sarà considerato come non fosse mai stato francese se, quando è minore, la sua filiazione viene stabilita riguardo a uno straniero e se, secondo la legislazione nazionale del suo autore, ha la nazionalità di quest’ultimo”.

L’attribuzione della nazionalità francese per il fatto della nascita in Francia ha carattere eccezionale e si applica solo nel caso in cui non sia possibile alcun altro collegamento e che in difetto il bambino sarebbe apolide.

La concessione della nazionalità è comunque provvisoria, almeno finché la filiazione del bambino non viene accertata, durante la sua minore età, nei confronti di uno straniero che gli attribuisce la sua nazionalità.

Questa filiazione deve essere stabilita nel corso della minore età del bambino, conformemente alla regola generale che fissa definitivamente la nazionalità di origine alla maggiore età.

Certo è, in questo caso, che se la nazionalità francese viene cancellata retroattivamente, è come se il bambino, per un certo periodo di tempo, sia stato privato di ogni nazionalità. Ma l’art. 19-2 non si occupa che del futuro del bambino (57).

L’art. 19 non ha previsto l’applicazione della “nazionalità apparente”, che permetterebbe di convalidare gli atti fatti per l’interessato o i diritti acquistati dai terzi sul fondamento della nazionalità francese posseduta anteriormente dal bambino. L’estensione di questa riserva viene raccomandata da diversi autori. (58)

Se il bambino nato in Francia perde retroattivamente la qualità di cittadino francese, in applicazione dell’art. 19 comma 2, egli potrà comunque acquistare la nazionalità francese in base a un altro titolo, ovvero ai sensi dell’art. 21-7 del Codice civile, se al compimento della maggiore età egli risiede in Francia e se, per cinque anni dopo il compimento degli 11 anni di età, ha avuto la residenza abituale in Francia.

(57) LAGARDE, *La nationalité française*, Paris, 101.

(58) J.C. MAURY, *Juris-Classeur Périodique*, édition général 1946. I. 514, n. 13; J. NIBOYET, *op. cit.*, n. 216; J-C. FULCHIRON, *Juris-Classeur de Droit International*, fascicule 520-20, n. 119; M.N. JOBARD BACHELLIER, *L’apparence en droit international privé*, Paris I, 1982, n. 75.

4.5. La norma in esame (59) contribuisce alla riduzione dei casi di apolidia prevedendo, conformemente agli obblighi internazionali assunti dalla Francia, l'attribuzione della nazionalità con la semplice nascita sul suolo francese del figlio di genitori apolidi o di genitori la cui legge straniera di nazionalità non permette in alcun modo la trasmissione di questa nazionalità al figlio (60).

Lo *status* di apolidia dei genitori viene stabilito dal certificato di apolidia rilasciato dall'OFPRA (*Office français de protection des réfugiés et apatrides*), mentre questo articolo non si applica qualora i genitori possiedono lo *status* di rifugiato, come espressamente previsto nella raccolta dei testi sulla nazionalità pubblicata dal Ministero della Giustizia (61).

La legge fa riferimento al bambino nato da genitori apolidi e non, come faceva la legge del 26 giugno 1889, al bambino nato da genitori di cui la nazionalità è sconosciuta. La formula attuale è più restrittiva, nel senso che la nozione di apolidia è una nozione di diritto, mentre la nozione di nazionalità sconosciuta è di fatto. In altri termini, se i genitori non sono in possesso del certificato di apolidia rilasciato dall'OFPRA, la nazionalità del bambino sarà esaminata dai Tribunali che valuteranno l'apolidia dei genitori.

Il secondo comma stabilisce il carattere provvisorio dell'attribuzione della nazionalità francese e la sua perdita con effetto retroattivo se al figlio, quando è minore, gli viene attribuita la nazionalità di uno dei suoi genitori.

Il rinvio alle leggi straniere richiama l'esame della situazione giuridica del figlio e poiché nel caso in esame si deve applicare e interpretare una legge straniera, l'ufficiale di stato civile, competente a

(59) Art. 19-1 Code Civil: "È francese: 1. il figlio nato in Francia ai genitori apolidi; 2. il figlio nato in Francia da genitori stranieri per i quali le leggi straniere di nazionalità non consentono in alcun modo di trasmettere al figlio la cittadinanza dell'uno o dell'altro dei suoi genitori.

Tuttavia, egli sarà considerato come non fosse mai stato francese se, quando è minore, gli viene trasmessa la cittadinanza straniera acquisita o posseduta da uno dei suoi genitori".

(60) Si tratta di un articolo che è stato più volte applicato ai figli naturali nati in Francia di madre algerina e padre marocchino che non potevano acquistare né la cittadinanza algerina, né quella marocchina. Oggi sia l'Algeria che il Marocco ammettono la trasmissione della loro nazionalità per filiazione sia materna che paterna.

(61) MIN. DE LA JUSTICE, *La nationalité française, Recueil des textes législatifs et réglementaires, des conventions internationales et autres documents*, La Documentation Française, 2007, 26, nota 7.

rilasciare al minore il certificato di nazionalità francese, dovrà obbligatoriamente consultare il Ministero della Giustizia (*la chancellerie*) (62).

La legge n. 2003-1119 del 26 novembre 2003 (63) ha apportato una modifica al testo aggiungendo le parole “in alcun modo” al fine di evitare l’applicazione della norma ai casi di apolidia “*provocata*”, risultante da una rinuncia volontaria e non giustificata da parte dei genitori a non adempiere alle formalità previste dalla loro legge sulla nazionalità (es. la non iscrizione della nascita del figlio presso le autorità consolari del proprio paese di origine) (64).

L’articolo 19-1-2 viene generalmente applicato ai figli nati da genitori la cui legge nazionale si fonda unicamente sullo *jus soli*, con l’esclusione dello *jus sanguinis*. È il caso di alcuni paesi dell’America Latina, paesi di immigrazione, per i quali la nazionalità non viene trasmessa al figlio nato fuori dal paese, salvo che egli, prima della maggiore età, non vi ritorni e si stabilisca (per es. sono francesi per il fatto della nascita sul territorio francese i figli di genitori colombiani la cui legge non prevede la trasmissione della nazionalità per filiazione) (65).

PAOLO FARCI

Abstract: This study, after having examined the historical evolution of the legislation on Italian citizenship, analyzes the art. 1, c. 1, lett. b) of the law n. 91/1992: he is an Italian citizen “who was born in the territory of the Republic if both parents are stateless”, referring to sentence n.1891 / 2019 of the Tribunal of Rome which recognized Italian nationality to a minor, born in Italy from parents recognized stateless by a previous Appeal Court’s decision.

After having investigated the normative texts with which the international community has tried to address the prevention of statelessness in the context of the succession of States, the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness and the 1997 European Convention on nationality, the text briefly analyzes French legislation and the jurisprudence on the acquisition of citizenship.

(62) V. www.gisti.org.

(63) www.legifrance.gouv.fr.

(64) Ap Poitiers 3 dicembre 2001, n. 00/1485.

(65) LAGARDE, *Sur le cas de l’Argentine et sur une indication contestable de l’application dans le temps de la modification apportée à l’article 19-1, 2° par la loi du 26 novembre 2003*, v. *Rémin.*, JO Sénat Q, 24 agosto 2006, 2217.